



NOTIZIARIO

di Informazione Sindacale

www.usip.it

Anno 2° Numero 031 / 11 maggio 2020 / 20ª Settimana

Sommario:

- USIP: Infermiera violentata. Grande amarezza e indignazione. L'U.S.I.P. chiede pena severa e certezza nell'esecuzione della stessa. pg1
- Limitazioni, per i soli lavoratori del Comparto, alla fruizione dei 12 gg di permesso retribuito per assistenza disabili di cui al dl 18/2020, in aggiunta a quelli già previsti dalla l. 104/1992. Richiesta di intervento urgente per evitare disparità di trattamento nel prossimo dl. pg 2
- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute sulla rimodulazione organica delle misure di riduzione, soppressione e limitazione nei servizi di trasporto automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo. pg 3/4
- Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza. pg 5/6
- Convocazione seduta del Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali. pg 07
- Coronavirus, i dubbi dell'Oms sull'app. pg.07
- COVID-19. Polizza complementare, ad adesione facoltativa, a favore dei familiari del personale della Polizia di Stato. pg 08
- Misure e procedure da adottare per il contenimento del rischio di contagio da SARS-Co V -2 nei luoghi di lavoro e nei servizi della Polizia di Stato. pg 09/12
- Comunicazione della «cessione volontaria di riposi e ferie ad altro dipendente» - Richiesta disposizioni esplicative ed attuative. pg 13
- Coronavirus, come influirà il caldo sulla malattia. pg 14

L'angolo dell'Esperto:

(29ª parte)

Pillole previdenziali

“Aspettative di vita” che determinano la maturazione del diritto a Pensione - “Finestre mobili” le quali differiscono la tempistica di incasso effettivo - “Coefficienti di trasformazione” - *L'analisi concettuale*”

A cura di BURDO Franco



USIP: Infermiera violentata. Grande amarezza e indignazione. L'U.S.I.P. chiede pena severa e certezza nell'esecuzione della stessa.

Domenica scorsa a Napoli, una donna stava rientrando a casa dopo una giornata intensa di lavoro, quando in pieno giorno, nei pressi del Metropark, è stata violentemente aggredita e stuprata.



Piena solidarietà e sostegno a questa ennesima vittima della violenza di balordi senza nessun rispetto della dignità umana dichiara il Segretario Generale dell'Unione Sindacale Italiana Poliziotti Vittorio COSTANTINI, che continuando afferma *neanche in questo drammatico momento che stiamo attraversando, si placa la ferocia di delinquenti pervertiti che continuano a seminare terrore e violenza nelle città, una violenza che in questo caso si è accanita nei confronti di una infermiera che peraltro proprio in questo periodo, a causa dell'emergenza epidemiologica, probabilmente sta mettendo a rischio la propria vita per il bene degli altri.*

Il Segretario COSTANTINI afferma anche, *l'amarezza e l'indignazione sta anche nel fatto che tale brutale episodio si sia svolto in pieno giorno, ciò significa che l'arroganza con cui si comportano criminali di questa specie non è più sopportabile, e francamente si rimane anche perplessi nel constatare che nessuno sia riuscito ad intervenire in nessun modo, per riuscire a bloccare l'infame gesto.*

Lo stupro è un orrendo crimine contro la persona che deve essere punito con pene severissime ma nel frattempo sarà il caso di garantire più sicurezza ai cittadini, attraverso l'assunzione di nuovo personale nelle Forze dell'Ordine ripianando quindi organici ormai ridotto all'osso e peraltro con una età media molto elevata, e riuscendo in tal modo a produrre maggiore sicurezza nelle città del nostro Paese.

Infine il Segretario COSTANTINI dichiara, *fortunatamente il vile aggressore è stato assicurato alla giustizia, ma ci aspettiamo la massima pena prevista e soprattutto ci aspettiamo che ci sia una vera certezza della pena, ci aspettiamo che quanto previsto dal codice penale sia realmente applicato fino in fondo, perché siamo veramente stufi di vedere malviventi di questa fattura uscire velocemente di galera, per ritornare a fare del male e magari ricommettere nuovamente lo stesso crimine.*

Ufficio Stampa Segreteria Nazionale

Limitazioni, per i soli lavoratori del Comparto, alla fruizione dei 12 gg di permesso retribuito per assistenza disabili di cui al dl 18/2020, in aggiunta a quelli già previsti dalla l. 104/1992. Richiesta di intervento urgente per evitare disparità di trattamento nel prossimo dl.

**Alla Signora Ministro dell'interno
Prefetto Luciana Lamorgese**



Come noto il Parlamento, in sede di conversione, ha aggiunto all'art. 24 del decreto-legge in oggetto il comma 2-*bis* con cui, in danno dei soli disabili congiunti dei poliziotti, carabinieri, finanziari, penitenziari, vigili del fuoco,

militari e poliziotti locali, venivano introdotte discriminazioni: innanzitutto, "per esigenze di servizio", potevano esserci negati i 12 giorni di permesso retribuito per assistenza disabili da fruire nel bimestre marzo-aprile 2020 in aggiunta ai 3 permessi mensili di cui alla legge 104/1992.

Essendo entrata in vigore il 30 aprile, questa norma non ha causato danni. Tuttavia, il fatto stesso che il Governo non si sia opposto in Parlamento a quella modifica, ci induce a dubitare che – nell'ambito dell'Esecutivo – possa esserci chi intenda reintrodurre quella e/o altre discriminazioni in danno dei familiari di donne e uomini in divisa nell'ambito del decreto-legge che il Governo ha in preparazione ove, come si legge ovunque sui *media*, si prevede saranno rinnovate tutte le misure emergenziali già previste dal citato Curaltalia tra cui, in particolare, proprio i 12 giorni di permesso retribuito in più da fruire, stavolta, nel bimestre in corso, cioè maggio-giugno.

Per un lavoro specifico, che espone a rischi di contagio aggiuntivi proprio i nostri familiari, le agevolazioni per assistere congiunti disabili dovrebbero essere casomai maggiori rispetto alle altre categorie lavorative, ma di certo non inferiori.

Invece quel comma 2-*bis* prevede *a posteriori* che, a marzo-aprile, solo ai lavoratori in divisa quei 12 giorni potevano essere negati e va oltre: nel caso di autorizzazione, per noi quel beneficio sarebbe stato poi incompatibile con la temporanea dispensa dal servizio per particolare esposizione al rischio, prevista dall'art. 87, co. 6 del medesimo dl 18/2020.

Ma proprio l'altro ieri, 7 maggio, il Presidente del Consiglio, Prof. Conte ha pubblicamente sottolineato, «*in tema di misure a sostegno delle persone con disabilità da inserire nel prossimo decreto-legge*», che «*sono fra le più esposte al virus e, pertanto, vanno protette con tutti i mezzi necessari, con una specifica attenzione anche a coloro che se ne prendono cura, a iniziare dai membri della famiglia*»: perciò, ove mai le limitazioni di cui sopra, ovvero altre dovessero essere riproposte, ogni disabile, familiare di servitori dello Stato, si sentirebbe legittimamente "figlio di un Dio minore".

Siamo pertanto a chiedere un autorevole intervento per scongiurare che ciò possa accadere.

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute sulla rimodulazione organica delle misure di riduzione, soppressione e limitazione nei servizi di trasporto automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo

Art. 1 (Trasporto aereo)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di tutelare la salute dell'utenza e dei lavoratori, sono assicurati, nel settore del trasporto aereo, esclusivamente i servizi minimi essenziali.

2. Per il trasporto aereo, in considerazione delle richieste pervenute dai gestori aeroportuali, della collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza in modo uniforme sul territorio e della capacità infrastrutturale degli stessi, nonché della necessità di garantire il collegamento insulare, l'operatività dei servizi è limitata agli aeroporti di **Ancona, Bari, Bergamo-Orio al Serio, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze-Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, e Venezia Tesserà**. Negli aeroporti commerciali non inclusi nell'elenco di cui al presente comma sono consentite le attività di aviazione generale.

3. Il personale degli USMAF/SANS dipendente o con contratto temporaneo con il Ministero della Salute che presta servizio presso gli aeroporti non inclusi nel comma 1 può essere utilizzato per le esigenze sanitarie di aeroporti o porti limitrofi.

4. E' rimessa alla valutazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile la possibilità di consentire l'operatività degli aeroporti non inclusi nel comma 2, in considerazione delle seguenti fattispecie:

- a) mantenimento dei requisiti di certificazione aeroportuale ai sensi del vigente quadro normativo di riferimento;
- b) previsione dell'accesso alle infrastrutture e del loro utilizzo per i dipendenti dell'ENAC, di Enav S.p.A. e degli Enti di Stato basati in aeroporto;
- c) ripristino immediato della piena operatività dell'aeroporto, qualora ritenuto necessario;
- d) esigenze operative di voli cargo e posta, nonché di voli di Stato, di Enti di Stato, di emergenza sanitaria o di emergenza di altro tipo.

5. Il personale addetto ai servizi aeroportuali presso gli aeroporti non inclusi nel comma 2 è tenuto a garantire la reperibilità nelle 24 ore, nella misura prevista dagli enti competenti.

6. Negli aeroporti di aviazione generale e nelle aree di atterraggio di cui al decreto ministeriale del 1 febbraio 2006, escluse le avio superfici e le eli superfici occasionali, sono consentiti, secondo quanto previsto dal DPCM IO aprile 2020, esclusivamente i voli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero effettuati per motivi di salute. Sono altresì consentiti i voli finalizzati al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per i movimenti di cui al primo e secondo periodo, operati a partire da aeroporti di aviazione generale per le citate fattispecie di cui al DPCM 26 aprile 2020, il pilota deve trasmettere due ore prima del decollo all'autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente in base all'ubicazione dell'aeroporto o dell'area di atterraggio di destinazione, le comunicazioni previste all'art. 9 del decreto ministeriale 1 febbraio 2006, nonché le necessarie autodichiarazioni redatte in conformità al modello definito dal Ministero dell'Interno. Per i voli diretti nella Regione Sicilia e nella Regione Sardegna deve essere comunque acquisita la preventiva autorizzazione del Presidente della Regione.

Art.2 (Trasporto ferroviario)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel contempo garantire il fabbisogno essenziale di mobilità, sono assicurati, nel settore del trasporto ferroviario, i seguenti servizi:

- a) Per il trasporto ferroviario passeggeri, sia per le attività a mercato che per quelle svolte in base a contratti di servizio per la lunga percorrenza stipulati da Trenitalia S.p.A. con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è garantita almeno una coppia di collegamento su ogni direttrice, secondo le tabelle di cui all'Allegato 1, come da richiesta delle imprese esercenti, salvo diverse ed eventuali maggiori esigenze di trasporto.
- b) Per i servizi Intercity, Trenitalia S.p.A. potrà, d'intesa con le amministrazioni vigilanti, valutare ulteriori rimodulazioni in funzione delle ridotte esigenze di mobilità.
- c) Per il trasporto ferroviario operato da Italo - Nuovo trasporto viaggiatori, sono assicurati i servizi indicati nella tabella di cui all'Allegato 2, come da richiesta dell'impresa esercente.
- d) Nessuna limitazione è prevista per il servizio di trasporto merci e per i servizi a carattere emergenziale.



Art. 3**(Servizi automobilistici interregionali)**

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da covid-19 e nel contempo garantire il fabbisogno essenziale di mobilità, sono assicurati esclusivamente i servizi automobilistici interregionali minimi essenziali.
2. Fino al termine previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, in deroga alle procedure previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n.285 e dal decreto del Ministro dei trasporti 1 aprile 2006, n.316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza della circolazione, le modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e all'utenza, a condizione che il vettore non proceda all'integrale cessazione dei servizi da erogare, nel rispetto delle disposizioni dettate da Ministero della salute e di quanto previsto all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020.

Art. 4**(Trasporti da e per Regione Sicilia)**

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di garantire contemporaneamente il fabbisogno essenziale di mobilità per la Regione Sicilia, sono assicurati, nelle varie modalità di trasporto, esclusivamente i servizi come di seguito indicati.
2. Il trasporto marittimo di viaggiatori da e verso la Sicilia è sospeso.
3. Continua ad essere assicurato esclusivamente il trasporto delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate. E' consentito il trasporto di passeggeri sulle navi adibite a trasporto merci esclusivamente per documentati motivi di salute.
4. Gli spostamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati mediante otto corse giornaliere A/R, da effettuarsi nella fascia oraria dalle 06.00 alle 21.00. Detti spostamenti sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessità, nonché per il rientro presso la propria residenza, abitazione o domicilio. Detti spostamenti devono essere effettuati a piedi o a bordo di veicoli appartenenti alle categorie di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alla categoria M, con esclusione delle categorie M1, M2 ed M3, prevista dalla lettera b) del comma 2 del citato articolo 47. Il traffico merci dalla Calabria alla Sicilia e viceversa è effettuato esclusivamente sull'approdo di Messina Tremestieri. Da tale approdo è altresì autorizzato il transito degli operatori sanitari pubblici e privati, a bordo delle unità navali che operano il trasporto merci, su mezzi privati e nel rispetto delle certificazioni e delle condizioni di sicurezza delle unità stesse.
5. Il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sicilia è assicurato, solamente per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola, esclusivamente presso gli aeroporti di Palermo e Catania mediante quattro voli A/R Roma-Catania e quattro voli A/R Roma-Palermo, due meridiani e due antimeridiani, con sospensione di tutti gli altri voli compresi quelli internazionali.
6. I servizi automobilistici interregionali sono soppressi.
7. Per i collegamenti ferroviari diurni il treno giorno intercity Roma/Palermo è limitato a Villa S. Giovanni.

Art. 5**(Servizi di trasporto da e per la Sardegna)**

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna, in relazione anche alla particolare situazione dell'organizzazione sanitaria della stessa Regione, sono assicurati, nel settore del trasporto marittimo e aereo, esclusivamente i servizi indicati nei successivi commi.
2. Il trasporto marittimo di viaggiatori da e verso la Sardegna è sospeso.
3. Continua ad essere assicurato, fermo restando l'utilizzo delle navi previste in convenzione, esclusivamente il trasporto delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate. Può essere autorizzato il trasporto passeggeri su navi adibite al trasporto merci esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze di cui all'articolo 1, lettera a) del DPCM 26 aprile 2020 previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l'Autorità sanitaria regionale, adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833.
4. Il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sardegna è assicurato esclusivamente presso l'aeroporto di Cagliari per dimostrate ed improrogabili esigenze di cui all'articolo 1 del DPCM 26 aprile 2020 previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l'Autorità sanitaria regionale, adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .

Art. 6**(Efficacia)**

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetti **fino al 17 maggio 2020**.

Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. Serie Generale n. 110 del 29 aprile 2020 - Suppl. Ordinario n. 16, è stata pubblicata la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30 aprile 2020) che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (di seguito DL 18/2020). Talune delle modificazioni introdotte in sede di conversione riguardano articoli di interesse relativi alle norme sulla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi per i quali si rende necessario fornire ulteriori precisazioni ed indirizzi operativi rispetto a quelli forniti con le circolari n.300/ A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020, n.300/ A/2416/20/115/28 del 27 marzo 2020 e n.300/ A/2623/20/115/28 del 2 aprile 2020.



1. TERMINI PROCEDIMENTALI

Con la legge di conversione è stato aggiunto il comma *l-bis* all'art. 103 del DL 18/2020 secondo cui il periodo di sospensione previsto dal comma I fino al 15 aprile 2020 trova applicazione anche per i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali, precedentemente disciplinati dalla norma specifica di cui all'art. 10 comma 4, del DL n. 9/2020 e dai decreti attuativi che si sono succeduti (1). Con l'entrata in vigore del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020), il periodo di sospensione deve essere aggiornato alla luce delle disposizioni di cui all' art.3 7 del medesimo decreto che ha prorogato al 15 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 indicato dal comma I dell' art. 103 del DL 18/2020. Ragioni di coerenza sistematica ed il principio della successione delle leggi nel tempo inducono a ritenere che il termine vigente del 15 maggio 2020, sia riferibile anche ai procedimenti sopraindicati i cui termini, pertanto, sono sospesi dal 23 febbraio(2) al 15 maggio 2020. Le nuove disposizioni, alla luce della portata generale dell'art.103, comma 1, del DL 18/2020, producono i propri effetti anche rispetto ai termini per la presentazione dei ricorsi amministrati vi non espressamente previsti nel testo del richiamato comma *l-bis* dell'art.103 del DL 18/2020.

2. TERMINI PER IRROGARE SANZIONI EX ART. 4 DL 19/2020

Come indicato nella circolare n.300/ A/2416/20/115/28 del 27 marzo 2020, la sospensione dei termini fino al 15 aprile 2020 prevista dall'art. 103, comma I, del DL 18/2020, comprende anche quelli del procedimento d'irrogazione delle sanzioni introdotte dall'art. 4 del DL 19/2020 per il mancato rispetto delle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché, ai sensi dell'art. 103, comma *l-bis*, del DL 18/2020, anche i termini per la presentazione di scritti difensivi. Tutti i termini richiamati sono, pertanto, sospesi fino al 15 maggio 2020.

3. TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E DELLA PATENTE DI GUIDA

Come indicato nella circolare n. 300/A/2623/20/115/28 del 2 aprile 2020, la sospensione dei termini di cui all'art. 103, comma 1 del DL 18/2020 comprende anche i termini per la comunicazione dei dati personali e della patente del conducente del veicolo di cui all'art. 126-bis, CdS, e per ottemperare all'invito di presentarsi all'ufficio di polizia per fornire informazioni o esibire documenti di cui all'art. 180, comma 8, del medesimo codice. Anche tali termini sono adesso sospesi fino al **15 maggio 2020**.

4. PROROGA DI VALIDITÀ DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI O ALTRI TITOLI ABILITATIVI O ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA.

Come indicato nella circolare n.300/A/23 0912011 15/28 del 24 marzo 2020, l'art.103, comma 2, del DL 18/2020 aveva prorogato la validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, dei quali era stato fornito un elenco a titolo esemplificativo. Per effetto della modifica in sede di conversione del richiamato comma 2 dell' art.103, la previsione è stata estesa agli atti con scadenza sino al 31 luglio 2020 (Inoltre, l'efficacia della validità degli stessi, è stata prorogata sino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza(4). Pertanto, gli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità sino al 29 ottobre 2020, fatte salve eventuali future modifiche.

5. SCADENZA DI VALIDITA' DELLA PATENTE DI GUIDA

L' art. 104 del DL 18/2020 relativo alla validità dei documenti di riconoscimento e di identità, tra i quali ricade anche la patente di guida, ha subito una modifica in sede di conversione, attraverso la quale è stato precisato che la proroga al 31 agosto 2020 produce i suoi effetti solo per i documenti con scadenza dal 31 gennaio 2020, come peraltro era stato indicato nella circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 0009209 del 19 marzo 2020.

6. PROROGA DEI TERMINI NEL SETTORE ASSICURATIVO

Come indicato nella circolare n.300/ A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020, l' art. 125 del DL 18/2020 ha previsto che fino al 31 luglio 2020, il periodo entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere la garanzia prestata con il contratto assicurativo scaduto e non ancora rinnovato, è portato a 30 giorni). Tale previsione produceva i propri effetti per le polizze scadute e non ancora rinnovate dalla data di entrata in vigore del OL 18/2020 (vale a dire dalla data del 17 marzo 2020) sino al 31 luglio 2020. Per effetto della modifica in sede di conversione del richiamato art. 125 del DL 18/2020, tale previsione trova, invece, applicazione per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020. Pertanto, la copertura assicurativa deve intendersi valida fino ai successivi 30 giorni dalla sua scadenza anche per tutti i contratti che risultavano scaduti e non rinnovati nel periodo ricompreso tra il 21 febbraio 2020 e il 16 marzo 2020. Ciò per quanto riguarda gli effetti che tale previsione produce per le eventuali violazioni di cui all'art.193 del Codice della Strada, accertate nel periodo ricompreso tra il 21 febbraio 2020 ed il 16 marzo 2020. Si precisa, inoltre, che la proroga della copertura assicurativa sino a 30 giorni, trattandosi di un'estensione della garanzia applicabile ai soli contratti scaduti, non potrà trovare applicazione ai contratti per i quali sia stata richiesta la sospensione di validità(6). Per effetto di tali disposizioni, su tutto il territorio nazionale, fino al 31 luglio 2020, è consentita la circolazione di un veicolo con la polizza assicurativa scaduta [mo a 30 giorni successivi alla sua validità. Per effetto della citata previsione, fino al 31 luglio 2020, diviene inapplicabile la disposizione del comma 3, primo periodo, dell'art.193 CdS secondo cui, in caso di circolazione con assicurazione scaduta, vi è la possibilità di ridurre alla metà la sanzioni amministrativa pecuniaria quando l'assicurazione del veicolo sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all' art.190 1, secondo comma, del codice civile. Tale termine, infatti, che è di 15 giorni, resta superato ed assorbito nella possibilità di non applicare sanzioni per 30 giorni successivi alla scadenza.

7. NOTIFICA DEGLI ATTI E DEI VERBALI A MEZZO POSTA

L'art. 108 del DL 18/2020, come modificato in sede di conversione, ha fornito nuove indicazioni circa le modalità di effettuazione dell'attività di notificazione degli atti giudiziari e dei verbali di contestazione di illeciti stradali a mezzo posta, ai sensi della L. 890/92 e dell'art. 201 CdS, stabilendo che, dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione), per effettuarla, si seguiranno di nuovo le procedure ordinarie dettate dalla stessa L. 890/82 anziché quelle dettate dal comma I dello stesso art. 108 del DL 18/2020. La nonna ha stabilito, inoltre, che per gli atti o i verbali depositati presso gli uffici postali e non ritirati dagli interessati nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 30 aprile 2020 la compiuta giacenza, ai sensi dell'art. 8 della L 890/82, inizi a decorrere dal 30 aprile 2020. Di conseguenza, per tutti questi atti, la notifica deve intendersi validamente effettuata alla data del 10 maggio. Tuttavia, ai fini dell'adempimento degli obblighi o dell'esercizio delle facoltà concesse al destinatario dei predetti atti, va considerata la sospensione dei procedimenti e degli obblighi correlati di cui all'art. 103, commi 1 e *l'bis*, del citato DL 18/2020 (dal 23 febbraio al 15 maggio). Pertanto, anche per gli atti o i verbali sopraindicati, che sono da considerare notificati per compiuta giacenza dal 10 maggio, gli effetti per i destinatari iniziano a decorrere comunque dal 15 maggio 2020.

Convocazione seduta del Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali.

L'Ufficio per le Relazioni Sindacali della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con nota 555/RS/01/47/0519 datata 05 maggio 2020, ha comunicato alle Segreterie Sindacali Nazionali dei sindacati più rappresentativi che di seguito alla nota pari numero del 21 aprile u.s. conferma che mercoledì 13 maggio p.v., alle ore 9.00, in modalità videoconferenza, si svolgerà la riunione del Consiglio in oggetto.



Coronavirus, i dubbi dell'Oms sull'app

L'Organizzazione mondiale della sanità ritiene lo strumento utile, ma meno del lavoro che tutti noi, attraverso la responsabilità individuale, possiamo fare per tenere a bada i contagi.

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) non sembra riporre un'estrema fiducia nell'app per il tracciamento dei contatti con i positivi. Può essere tutt'al più uno strumento utile, secondo Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico dell'Organizzazione per il Coronavirus. Strumento comunque aggiuntivo e quindi secondario, rispetto al lavoro che gli esseri umani, in prima persona, possono svolgere per tenere sotto controllo l'andamento dei casi.

Questo ha detto Kerkhove oggi in conferenza stampa a Ginevra, per fare il punto sulla pandemia.

Parole che dimostrano un certo scetticismo. "Il contact tracing – secondo la responsabile Oms per il Coronavirus – è uno strumento fondamentale per aiutare a controllare la catena di contagi di Covid-19.

Le app possono supplementare il lavoro delle persone, degli operatori ma anche dei volontari che parlano e intervistano le persone per capire quali contatti hanno avuto.

Molte di queste persone hanno una formazione in epidemiologia ma non deve essere per forza così, ci sono anche volontari, maestri, studenti, che possono aiutare.

La cosa importante è l'interazione con i pazienti e la ricostruzione dei contatti avuti. Le app possono aiutare ma non sostituiscono le persone che lavorano per questo". In Italia il dispositivo prescelto è la app Immuni che, nelle previsioni del commissario straordinario all'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, dovrebbe essere pronta entro fine mese.

Siamo in ritardo, considerando che l'app doveva essere già disponibile e scaricabile da inizio maggio.

Abbiamo già parlato di tutte le problematiche e le polemiche sull'uso dell'app: dall'efficacia non dimostrata, dal momento che molto dipenderà da quante persone la scaricheranno, alle preoccupazioni per la privacy "Ci sono diverse app e molti Paesi le stanno studiando – ha aggiunto Mike Ryan, capo del programma di emergenze sanitarie dell'Oms – per consentire alle autorità di aiutare il processo di tracciamento, che è difficoltoso.

L'Oms sta lavorando con sviluppatori nel mondo per provare a trovare una app che si possa poi adattare ai vari Paesi per gestire l'intero processo di contact tracing.

La sfida è integrare i dati con quelli raccolti dai sistemi sanitari". La conferenza è stata anche l'occasione per fare, come di consueto, il bilancio sull'andamento dei contagi da Coronavirus in tutto il mondo.

"Più di 3,5 milioni di casi di Covid-19 e quasi 250mila morti sono stati segnalati all'Oms – ha detto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus -.

Dall'inizio di aprile, sono stati registrati una media di circa 80mila nuovi casi al giorno. Ma questi non sono solo numeri: ogni caso è una madre, un padre, un figlio, una figlia, un fratello, una sorella o un amico.

E anche se il numero di casi segnalati in Europa occidentale è in calo, ogni giorno vengono segnalati più casi in Europa orientale, Africa, sud-est asiatico, Mediterraneo orientale e Americhe.

Tuttavia, anche all'interno delle regioni e dei paesi vediamo tendenze divergenti. Per questo ogni paese e ogni regione ha bisogno di un approccio su misura".

L'Oms ritiene che questa pandemia possa aiutare i governi a non farsi trovare impreparati per il futuro, per le altre pandemie che verranno, ed essere, quindi, un'occasione per rendere i sistemi sanitari più efficienti. Ma nessun ottimismo sul ritorno alle nostre vite di sempre.

Source: La legge per tutti



COVID-19. Polizza complementare, ad adesione facoltativa, a favore dei familiari del personale della Polizia di Stato.

Di seguito alla circolare del 16 aprile scorso, concernente la stipula con "UniSalute Sp.A" del Piano sanitario COVID-19 a favore di tutti i dipendenti della Polizia di Stato, si comunica che il Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato il 30 aprile u.s. ha sottoscritto con la medesima Compagnia assicurativa una Convenzione volta a prevedere, per i familiari degli stessi, una copertura assicurativa contro i rischi da COVID-19. Ciascun dipendente interessato potrà, pertanto, aderire alla Convenzione mediante registrazione sull'apposita piattaforma predisposta dal Broker ASSITECA S.p.A., attraverso il link www.fondoassistenzapolizia.assiteca.it, scegliendo una delle due offerte tariffarie previste. Condizione



necessaria per l'adesione è quella di assicurare tutti i familiari risultanti dallo stato di famiglia (con l'eccezione dei soggetti che hanno già compiuto il 70° anno di età). Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario all "**IBAN IT84YOS03403274000000000380**, indicando come causale "**PS CODICE FISCALE e COGNOME e NOME**" del dipendente.

Le due offerte presentano i seguenti benefici:

| BENEFICI | OFFERTA A <i>Costo polizza per singolo componente</i> €25 ¹ | OFFERTA B <i>Costo polizza per singolo componente</i> €16 ² |
|--|--|--|
| Diaria Giornaliera da isolamento | €25 per un massimo di 14 giorni | €12,50 per un massimo di 14 giorni |
| Diaria Giornaliera da ricovero | €100 per un massimo di 14 giorni | €50 per un massimo di 14 giorni |
| Indennizzo <i>una tantum post</i> ricovero | € 3.000 | 3.000 |
| Rimborso del trasporto in ambulanza | Fino a €1.000 | Fino a €1.000 |
| Consulto telefonico | SI | SI |

¹ Costo ridotto ad € 20 dal secondo figlio.

² Costo ridotto ad € 13 dal secondo figlio.

Il termine per aderire all'offerta decorre dalle ore 24.00 del 5 maggio 2020 e scadrà il 30 maggio 2020. La copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24.00 della "data di valuta bonifico" effettuato dal dipendente e scadrà alle ore 24.00 dell' 8 aprile 2021. Per l'erogazione dei benefici previsti occorrerà inviare a "UniSalute S.p.A" il modulo di denuncia sinistro allegato alla presente circolare, unitamente ai sotto indicati documenti:

- ~ in caso di ricovero, la lettera di dimissioni rilasciata dall'Istituto di Cura;
- ~ in caso di indennità giornaliera da isolamento domiciliare, il certificato comprovante la positività al test COVID-19 e la certificazione medica attestante l'isolamento domiciliare;
- ~ fattura spese ambulanza.

Tale documentazione dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica rimborsocovid19@unisalute.it o, in alternativa, all'indirizzo postale UniSalute S.p.A. Rimborsi Clienti - *cio* CMP BO - Via Zanardi n. 30 - 40131 Bologna (BO). La polizza assicurativa e tutte le informazioni utili saranno pubblicate sul Portale Intranet della Polizia di Stato Doppiavella, nella sezione **Portale > Assistenza > Convenzioni > Programmi Assicurativi > UniSalute Familiari COVID-19**.

Le SS.LL. sono pregate di assicurare la massima diffusione del contenuto della presente circolare a tutto il personale della Polizia di Stato.

Misure e procedure da adottare per il contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e nei servizi della Polizia di Stato.

Con l'auspicabile e progressivo ritorno alle ordinarie attività, si rende necessario rimodulare e armonizzare tutte le misure adottabili per ridurre al minimo il rischio di contagio da SARS-CoV-2 per il personale della Polizia di Stato.

La presente circolare, in ottemperanza alle direttive emanate dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con nota n. 333-AJ5918 del 30 aprile u.s., prende in esame la problematica della *Valutazione del Rischio* che, nella fase emergenziale iniziale, è stata

necessariamente gestita con le direttive centrali impartite dall'Amministrazione, in conformità con le previsioni del D.M. 127/2019' e con il parere dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota del 13 marzo scorso.

Le disposizioni individuate dal Legislatore per contrastare il contagio da SARS-CoV-2, al fine di far fronte allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio scorso, per un periodo di sei mesi, rivestono infatti carattere di natura eccezionale, derivandone come le stesse operino sempre in deroga alle disposizioni preesistenti, siano esse "ordinarie" o "speciali". Il sistema derivante dal D.Lgs 81/2008 continua invece ad applicarsi per i profili che non vengono incisi dalle misure in oggetto quali, ad esempio, gli obblighi di informazione che devono essere adempiuti nei riguardi del personale, tenendo conto delle previsioni del D.M. 127/2019.

Tuttavia, con il passaggio progressivo ad una fase tendente al ripristino delle ordinarie attività, è necessario che tutte le indicazioni di carattere generale per la tutela della salute del personale e della collettività siano ancora più partecipate ed inclusive, e che gli interventi integrativi, da attuarsi in rapporto alle specifiche realtà operative, alla peculiarità delle infrastrutture e ad ogni altra variabile locale, poggino sulla piattaforma naturale rappresentata dal D.Lgs 81/2008.

La concreta applicazione delle misure indicate per la prevenzione ed il contenimento del contagio deve essere infatti modulata da interventi territoriali, con opportuni adeguamenti ed eccezioni, in l'apporto alla specifica realtà, al fine di individuare la migliore modalità di prevenzione, e all' esigenza di garantire nel contempo l'attività istituzionale.

A tal fine il sistema rappresentato dal D.Lgs 81/2008, coinvolgendo tutte le figure previste (datore di lavoro, responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), garantisce, qualora correttamente interpretato, l' impianto attraverso il quale è più vantaggioso raggiungere tale obiettivo. In termini generali, la valutazione del rischio in ambito lavorativo si basa essenzialmente su tre aspetti, rappresentati:



- a) dalla probabilità di venire in contatto con fonti di contagio;
- b) dalla possibilità che l'attività lavorativa consenta, pur nelle sue diverse estrinsecazioni modali e temporali, un sufficiente distanziamento sociale;
- c) dalle occasioni di aggregazione (sia con colleghi di lavoro che con terzi).

Nella nuova fase, per quel che attiene l'attività di polizia, questi tre aspetti presentano variazioni divergenti: se è diminuita, per il mutare degli indici epidemiologici, la diffusione del virus, il termine del *lockdown* ci consegnerà inevitabilmente situazioni meno vantaggiose per il distanziamento sociale ed interpersonale e per limitare le occasioni di aggregazione.

Perciò, la risultante delle variabili induce a ritenere il servizio di polizia meritevole di una particolare attenzione, per quel che riguarda l'adozione di tutte le misure di prevenzione e di protezione, anche in questa nuova fase. Il suddetto contesto, peraltro, è caratterizzato principalmente dalla *potenzialità e molteplicità* dei fattori di rischio, piuttosto che dalla presenza sistematica degli stessi *dW* ante il turno di lavoro e l'attività routinaria globalmente considerata.

Potrebbe definirsi, in sostanza, una persistente condizione di pericolo che, in qualche caso, può essere tale da realizzare un'esposizione a veri e propri rischi.

Anche questo ulteriore aspetto deve essere tenuto in debito conto nella individuazione delle misure di prevenzione e di protezione, in un non sempre facile equilibrio che consenta di coniugare le esigenze di contrasto ad un determinato agente lesivo senza aumentarne la vulnerabilità per altri, soprattutto in caso di servizi esterni operativi.

Per quel che attiene l'approccio metodologico, si precisa che le linee guida e le raccomandazioni generali riportate nel presente documento sono state predisposte nel rispetto del principio di massima precauzione, e sono state quindi modulate, quale modello di base, sullo sfondo delle situazioni territoriali maggiormente interessate dal fenomeno.

Il documento allegato, che rappresenta la base utilizzabile per la valutazione del rischio del contagio da SARS-CoV-2, riporta:

nella prima colonna, la tipologia delle misure da adottare;

nella seconda colonna, le singole indicazioni per tipologia;

nella terza colonna, l'adeguamento o meno in sede locale alle stesse;

nella quarta colonna, le disposizioni emanate e le linee-guida di riferimento sull'argomento

In particolare, nella terza colonna, ogni datore di lavoro, dovrà indicare se è stato possibile adeguarsi agli interventi suggeriti, gli eventuali discostamenti e le misure alternative, complementari e/o integrative necessarie per la specifica realtà.

Nella quarta colonna sono reperibili tutte le norme, le direttive, le linee-guida, le indicazioni tecniche relative alle specifiche misure.

Il collegamento ipertestuale consentirà di aver disponibili nell'immediatezza i documenti di riferimento e di sostituirli agevolmente con gli aggiornamenti che seguiranno, mantenendo al tempo stesso la memoria temporale delle variazioni.

Il documento che ne deriverà, espletate le procedure usuali di cui agli art. 28 e 29 del D.Lgs 81108, costituirà il protocollo da integrare al Documento di Valutazione dei Rischi e potrà essere aggiornato e implementato sulla base delle indicazioni fornite e di ogni altra circostanza che lo richieda.

Ogni datore di lavoro, verificata la rispondenza agli interventi da attuare e/o attuabili, provvederà, come detto, ad indicare nell'apposita colonna le eventuali, ulteriori e/o alternative, misure adottate per il raggiungimento dell'obiettivo di contenere il rischio di contagio, che può essere conseguito con percorsi a bilanciamento diverso tra tutte le misure disponibili, applicando la metodologia generale della valutazione dei rischi, con priorità assoluta di quelle che incidono in termini di prevenzione primaria.

Fatte salve le peculiarità di specifici contesti, andrà quindi perseguita in prima linea la scelta di misure a carattere organizzativo, tese ad evitare o limitare condizioni di sovraffollamento degli uffici o gli spostamenti promiscui di gruppi di dipendenti, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Particolare attenzione e ponderatezza dovranno continuare ad essere poste nella valutazione della effettiva necessità di servizi, iniziative e progetti che richiedano misure organizzative eccessivamente dispendiose ed impegno non bilanciato, in rapporto ad altri inderogabili o prioritari compiti istituzionali, di risorse e personale di più settori.

Ove vi sia necessità di interventi alternativi ed integrativi, che comportino esposizione di spesa o l'adozione di procedure non contemplate nelle linee generali di intervento, questi andranno preventivamente posti all'attenzione degli uffici centrali per gli aspetti di competenza.

In tal senso, all' interno del Servizio Affari Generali della Direzione Centrale di Sanità, il recente decreto di riorganizzazione degli uffici del Dipartimento di P.S. ha previsto l' istituzione di una terza divisione che, ereditati e ampliati i compiti dell' Osservatorio Centrale per la tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro, fungerà da subito quale collettore di tutte le istanze e le problematiche afferenti (tel. 06465351 33 - 0646535124 - 0646535 11 6; PEC: dipps.dirsan.salute@pecps.interno.it), fornendo tutte le indicazioni necessarie, con la collaborazione degli altri uffici dipartimentali competenti per le specifiche tematiche.) Per quanto concerne le indicazioni all' utilizzo dei D.P .1, va preliminarmente garantito che ogni operatore abbia a disposizione ed in pronta disponibilità la mascherina chirurgica, il filtrante facciale ed i guanti a perdere.

Camici protettivi, occhiali di protezione, ulteriori dispositivi devono essere nella disponibilità di quei reparti impegnati su strada che possono trovarsi a svolgere interventi in cui è inevitabile il contatto fisico (soccorso a feriti, presenza di materiale biologico, ecc.).

Il distanziamento interpersonale deve essere di almeno un metro. Nella tabella che segue vengono riportate le indicazioni sui D.P.I. nelle varie e consuete attività di servizio.

Resta inteso che in situazioni particolari, che delineino un livello di rischio maggiore, tali indicazioni andranno opportunamente implementate con il contributo del medico competente.

Così come sarà opportuno garantire un adeguamento alle eventuali disposizioni delle ordinanze regionali in contesti esterni, al fine di evitare comportamenti emulativi e non consoni della popolazione.

| | |
|---|--|
| Servizio in ufficio | Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento |
| Spazi indoor comuni | Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento |
| Sportelli front-office | Se non presenti barriere di separazione e non possibile il distanziamento sociale mascherina chirurgica e guanti |
| Attività di sala operativa | Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento |
| Attività di vigilanza interna | Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento |
| Attività di vigilanza esterna | Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento |
| Servizio automontato | Mascherina chirurgica ad ambedue gli occupanti |
| Servizio motomontato | Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento |
| Servizio a cavallo | Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento |
| Attività di polizia giudiziaria esterna | Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento |
| Servizio di Polizia Stradale | Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento. Mascherina FFP2/3 e guanti se si effettua alcol-test |
| Servizio di Polizia Ferroviaria a bordo di treni | Mascherina FFP2/3, guanti, occhiali |
| Servizio di Polizia Ferroviaria nelle stazioni | Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento |
| Servizi di ordine pubblico | Durante il trasporto sul mezzo mascherina chirurgica a tutti gli occupanti. Nel corso del servizio mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento |
| Servizio in elicottero | Mascherina chirurgica |

| | |
|--|---|
| Servizio cinofili | Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento |
| Servizi di scorta e di rimpatrio a bordo di aeromobili | Mascherina FFP2/3, guanti chirurgici |
| Attività di fotosegnalamento | Mascherina FFP2/3, guanti chirurgici, camice/tuta, occhiali o visiera protettiva |
| Attività di polizia scientifica outdoor | Oltre i comuni equipaggiamenti, mascherina chirurgica se non si rispetta il distanziamento |
| Attività in laboratorio biomedico e di polizia scientifica | Oltre i comuni equipaggiamenti, mascherina chirurgica se non si rispetta il distanziamento |
| Attività medica ed infermieristica presso uffici sanitari | Mascherina chirurgica e guanti. Dispositivi ulteriori (camice, FFP2/3, calzari, cuffie) in rapporto a manovre diagnostiche a rischio |
| Attività addestrativa tecniche operative | Mascherina chirurgica e guanti |
| Attività esercitativa di tiro | Mascherina chirurgica |
| Attività di istruttore di tiro | Mascherina FFP2/3 |
| Attività su natanti | Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento |
| Attività aeroportuali esterne | Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento |
| Attività di docenza presso gli Istituti di Istruzione | Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento |
| Servizio in autorimessa/officina | Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento |
| Attività di artificiere | Oltre i comuni equipaggiamenti mascherina chirurgica se non si rispetta il distanziamento |
| Atleti FF.OO. | Adeguarsi alle indicazioni fornite dalle Federazioni Sportive di riferimento |
| Attività di orchestrale | Limitazione attività strumentisti a fiato, possibile in spazi aperti ed estesi e con adeguato distanziamento (almeno 2 metri). Distanziamento di almeno un metro e mascherina chirurgica per altri strumentisti |
| Interventi per i quali necessitano azione coercitive nei riguardi di soggetti con sospetta infezione | Mascherina facciale FFP2/3, guanti chirurgici, guanti di servizio e casco operativo con visiera |
| Interventi in situazioni di assembramenti (Reparto Mobile, Reparto Prevenzione Crimine, volanti) | Mascherina facciale FFP2/3, guanti, occhiali |

IL DIRETTORE CENTRALE

F. CIPRANI


Comunicazione della «cessione volontaria di riposi e ferie ad altro dipendente» - Richiesta disposizioni esplicative ed attuative.

Al Signor Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza
Prefetto Franco Gabrielli

Signor Capo della Polizia, come noto il Parlamento - in sede di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 mediante legge 24 aprile 2020, n. 27 - ha introdotto l'importantissima norma in oggetto, esplicitamente connessa con l'emergenza *epidemiologica da Covid-19* e che, pertanto, nulla ha a che vedere con la «cessione di riposi e ferie» (cd. "congedo solidale"), già da tempo previsto dall'art. 24, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, per la cui concreta introduzione, nell'ambito dei comparti della contrattazione collettiva nazionale, si rimanda alla contrattazione collettiva.



Introduzione da noi peraltro puntualmente richiesta prima sul tavolo del rinnovo del Ccnl per il triennio 2016-2018 – che però, come noto, escluse poi la parte normativa – e, ultimamente, nella riunione di apertura del dialogo finalizzato al rinnovo del Ccnl per il triennio 2019-2021. Ma qui si tratta infatti di una norma emergenziale che si applica «*al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da Covid-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti*» ai dipendenti di tutte le amministrazioni, i quali «*possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti*», purché la cessione – che deve rispettare i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse, essere a titolo gratuito, non essere sottoposta a condizione o termine e non è revocabile – avvenga in forma scritta, venendo comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente.

Non è pertanto possibile perdere altro tempo perché la norma – che non prevede valutazioni dirigenziali in ordine alla sussistenza delle particolari esigenze di chi intende beneficiare di questo istituto transitorio ed emergenziale - non ha bisogno di disposizioni applicative, mentre ci risulta che svariati dirigenti degli uffici stiano temporeggiando nell'autorizzare la fruizione dei congedi ordinari e dei riposi in base ad essa ceduti, in attesa di una circolare di codesto Dipartimento, la cui emanazione siamo pertanto a sollecitare con la massima urgenza nei termini di cui sopra, al fine di evitare che si verificano disparità di trattamento e danni per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Coronavirus, come influirà il caldo sulla malattia

L'estate farà diminuire la potenza di fuoco del Covid, si è spesso detto. Secondo un nuovo studio le cose non stanno così.

Speravamo tutti che il **Coronavirus** perdesse energie con le più alte temperature estive.

Non per chissà quali competenze personali in materia, più che altro perché diversi virologi ne hanno parlato in precedenza, dandoci la **speranza** di una luce in fondo al tunnel con l'arrivo della bella stagione.

Dimentichiamolo, o almeno – vista la grande mole di **incertezze** sulle caratteristiche del virus – iniziamo a dubitarne.

C'è, infatti, un nuovo **studio**, di cui ci parla, come sempre, l'agenzia di stampa Adnkronos, che mette in dubbio questa teoria e dice che **temperatura** e **latitudine** non hanno alcun influsso sulla **diffusione** del Covid-19.

La ricerca in questione è stata pubblicata sul Canadian medical association journal e non ci fornisce solo cattive notizie: dall'altro lato riconosce che i nostri **sacrifici**, in termini di **restrizioni**, non sono stati vani, perché hanno funzionato nel ridurre i contagi.

“Il nostro studio fornisce importanti nuove prove del fatto che questi interventi di sanità pubblica hanno ridotto la crescita dell'epidemia”, afferma **Peter Jüni** dell'Institute for health policy, management and assessment dell'university of Toronto (Canada).

D'altra parte “l'**estate** non farà sparire il virus”, afferma **Dionne Gesink**, coautrice della ricerca. Lo studio canadese ha esaminato 144 aree in Australia, Stati Uniti e Canada, nonché vari Paesi in tutto il mondo e un totale di oltre 375.600 casi confermati Covid-19.

Cina, **Italia**, Iran e Corea del Sud sono state escluse perché il virus era in declino nel caso cinese o in piena **esplosione** al momento dell'analisi negli altri Paesi.

Per stimare la crescita dell'epidemia, i ricercatori hanno confrontato il numero di casi del 27 marzo con quelli del 20 marzo e hanno determinato l'influenza di latitudine, temperatura, **umidità**, **chiusure scolastiche**, restrizioni degli assembramenti e **distanza sociale**.

Così i ricercatori hanno trovato “poca o nessuna associazione” tra latitudine o temperature e crescita dell'epidemia, e una debole associazione tra umidità e trasmissione ridotta.

Dunque, il clima più caldo non ha avuto alcun effetto sulla progressione della pandemia, hanno concluso con **sorpresa** gli stessi autori.

“Avevamo condotto uno studio preliminare secondo il quale sia la latitudine che la temperatura potevano svolgere un ruolo – dichiara Jüni – ma quando abbiamo ripetuto lo studio in condizioni molto più rigorose, abbiamo ottenuto il risultato opposto”.

D'altro canto i ricercatori hanno scoperto che le misure di **salute** pubblica, tra cui la chiusura delle scuole, il distanziamento sociale e il divieto di assembramenti sono state efficaci.

“I nostri risultati sono di immediata rilevanza poiché molti Paesi, e alcune province e territori canadesi, stanno prendendo in considerazione la possibilità di allentare o rimuovere alcune di queste misure”, afferma Jüni.

“L'estate non farà sparire il virus”, afferma Dionne Gesink, coautrice della ricerca ed epidemiologa. “È importante che le persone lo sappiano.

D'altro canto, maggiore è il numero di interventi di **sanità pubblica** in atto in un'area, maggiore è l'impatto sul **rallentamento** della crescita epidemica.

Questi interventi di sanità pubblica sono davvero importanti perché sono **l'unica cosa che funziona** in questo momento per rallentare l'epidemia “.

Source: La legge per tutti





L'Angolo dell'Esperto

29ª Parte

PILLOLE PREVIDENZIALI

"Aspettative di vita" che determinano la maturazione del diritto a Pensione
 "Finestre mobili" le quali differiscono la tempistica di incasso effettivo
 "Coefficienti di trasformazione" - "L'Analisi Concettuale"



Ormai sono anni che più studi mirati di riferimento evidenziano un "maggior benessere" della Società a cui si accompagna anche un "allungamento" temporale dell'età media. Accanto a questo indubbio effetto positivo generalista si è registrato, sin dai primi anni 2000, uno "squilibrio" economico/finanziario del sistema

Previdenziale dovuto ad un maggior numero di anni di erogazione delle prestazioni maturate.

Per rimediare a tale "problematica" il Governo (burocrazie di riferimento e compagini Parlamentari comprese) ha elaborato il meccanismo cd. di "aspettative di vita" che altro non sono se non un progressivo innalzamento dei requisiti per l'accesso alla pensione.

La "luce" del meccanismo è stato introdotto con il D.L. 78/2010 (conv. in L.122/2010) e confermato poi nella L.214/2011. Per dovere di cronaca, gli adeguamenti temporali del "diritto" d'uscita previdenziale sono stati:

-anno 2013, Decreto 6/12/2011 -ulteriori 3 mesi;

-anno 2016, Decreto 16/12/2014 -ulteriori 4 mesi;

-anno 2019, Decreto 5/12/2017 -ulteriori 5 mesi;

-anno 2021, biennio 2021/2022 -nessun adeguamento per "aspettativa di vita" stabile.

Per effetto del meccanismo dell' "aspettativa di vita" le uscite dal mondo del lavoro dei dipendenti della Polizia di Stato sono così riassunte:

Pensione di anzianità

| ANNO | REQUISITI anni .mesi. | FINESTRA MOBILE mesi. |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 2015 | 40+3 | 15 |
| 2016 | 40+7 | 15 |
| 2017 | 40+7 | 15 |
| 2018 | 40+7 | 15 |
| 2019 | 40+12 | 15 |
| 2020 | 40+12 | 15 |

| ANNO | REQUISITI anni mesi. | FINESTRA MOBILE mesi. |
|------|-------------------------------------|-----------------------|
| 2015 | 57+3 mesi e 35 anni servizio utile | 12 |
| 2016 | 57+7 mesi e 35 anni servizio utile | 12 |
| 2017 | 57+7 mesi e 35 anni servizio utile | 12 |
| 2018 | 57+7 mesi e 35 anni servizio utile | 12 |
| 2019 | 57+12 mesi e 35 anni servizio utile | 12 |
| 2020 | 57+12 mesi e 35 anni servizio utile | 12 |

| ANNO | REQUISITI anni mesi. | FINESTRA MOBILE mesi |
|------|------------------------------------|----------------------|
| 2015 | 53+3 e max anzianità al 31/12/2011 | 12 |
| 2016 | 53+7 e max anzianità al 31/12/2011 | 12 |
| 2017 | 53+7 e max anzianità al 31/12/2011 | 12 |
| 2018 | 53+7 e max anzianità al 31/12/2011 | 12 |
| 2019 | 53+12 max anzianità al 31/12/2011 | 12 |

Pensione di vecchiaia

| ANNO | REQUISITI anni mesi | FINESTRA MOBILE mesi. |
|------|---------------------|-----------------------|
| 2015 | 60/63/65+3 | 12 |
| 2016 | 60/63/65+7 | 12 |
| 2017 | 60/63/65+7 | 12 |
| 2018 | 60/63/65+7 | 12 |
| 2019 | 60/63/65+12 | 12 |
| 2020 | 60/63/65+12 | 12 |

(*)In mancanza dei requisiti dell' "anzianità" il dipendente prolungherà il servizio fino alla maturazione di uno dei requisiti previsti tra:

A-limiti ordinamentali +3,+7 o +12 + finestra mobile;

B-pensione anzianità + finestra mobile.

(continua)